



Disciplinare di gara aperta per l'affidamento in concessione della gestione integrata di servizi con interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili nella disponibilità della Fondazione Istituto G.

Giglio di Cefalù.

N. Gara 7654736

1. PREMESSE

La società R.T.I. Rekeep Spa e Consorzio Imprese Provinciali Artigianato Ennese Soc. Coop, in qualità di "Promotore", con nota nostro Prot. UP2019/3133E del 19/04/2019, ha sottoposto alla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, la propria proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione della gestione integrata di servizi con interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili nella disponibilità della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, incluse le attività di progettazione, gestione, manutenzione, conduzione e fornitura dei vettori energetici.

La proposta della R.T.I. Rekeep Spa e C.I.P.A.E. Soc. Coop, così come modificata in relazione alle esigenze manifestate dalla Fondazione contiene:

- il progetto di fattibilità;
- bozza di convenzione;
- piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito;
- specificazione delle caratteristiche del servizio;
- matrice dei rischi;
- dichiarazioni relative al possesso dei requisiti e delle spese sostenute per la presentazione della proposta.

La Fondazione con Provvedimento prot. 2019/841 del 16/10/2019, ha approvato, dichiarandolo di interesse pubblico, il progetto di fattibilità per l'efficientamento energetico della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, di cui alle premesse, presentato dal promotore R.T.I. Rekeep Spa e C.I.P.A.E. Soc. Coop., con sede a Zola Predosa (BO) 40069, via Ubaldo Poli 4, P.IVA e Cod. Fisc. 02402671206 per l'efficientamento e la modernizzazione dei processi di uso, produzione e distribuzione della energia nell'ambito dei servizi tecnologici della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, dando mandato al Direttore Amministrativo, a completare la procedura prevista dal Codice degli Appalti con la predisposizione della gara pubblica, da espletarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall'art. 183, comma 4 dello stesso D.Lgs. n.50/2016.

Pertanto con Provvedimento Prot. n. 2020/07 del 10/01/2020, la proposta presentata dal promotore R.T.I. Rekeep Spa e C.I.P.A.E. Soc. Coop. viene posta a base della presente procedura di gara aperta per l'affidamento di una concessione di servizi, nella formula del partenariato pubblico privato (PPP), per la gestione integrata di servizi con interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, alla quale viene invitato anche il proponente, che assume la denominazione di **Promotore** in applicazione dell'art. 183 c. 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Il **Promotore**, laddove non aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione ed adeguare la propria proposta a quella giudicata più conveniente dalla Fondazione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 183 comma 15 del



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e del DPR 207/2010, per parti ancora in vigore.

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice, la presente gara verrà svolta telematicamente e, a tal fine questa Fondazione si è dotata di un sistema di gestione di gare telematiche. Pertanto gli Operatori Economici che vorranno partecipare alla presente gara aperta, dovranno accedere e registrarsi al portale tramite il seguente link <https://ospedalegiglio.acquistitelematici.it>. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura di gara saranno eseguite con la piattaforma "acquisti telematici" di cui al link già fornito e pertanto si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo se rese mediante la piattaforma di che trattasi.

Il luogo di svolgimento dell'affidamento della concessione dei servizi, con annessi lavori, è in c.da Pietrapollastra – 90015 Cefalù [codice NUTS 082027]

CIG 81694088BE

CPV 7134000-3.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Franco Responsabile dell'Area Tecnica della Fondazione.

Collaboratore Tecnico, Arch. Antonina Faraone dell'Ufficio Tecnico.

Collaboratore Amministrativo, D.ssa Angela Capuana del Servizio Acquisti.

Assistente Amministrativo, D.ssa Simona Amenta del Servizio Acquisti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende e si intendono parti integranti del presente Disciplinare di gara:

- 1) il progetto a base di gara, completo di tutte le sue parti, proposto dalla proponente;
- 2) tabella elementi qualitativi per l'attribuzione dei punteggi di qualità denominata "Criteri di valutazione qualitativa";
- 3) tabella elementi quantitativi con formule per l'attribuzione del punteggio offerta economica;
- 4) Bando di gara;
- 5) Modello per la presentazione dell'offerta economica;
- 6) DUVRI;
- 7) DGUE;
- 8) Codice Etico;
- 9) Informativa sulla privacy.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti.html>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando la piattaforma telematica. Tali chiarimenti dovranno pervenire entro il 21/02/2020. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 28/02/2020, e le stesse saranno inoltrate sempre con invio telematico mediante la piattaforma istituita.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le operazioni di sopralluogo di cui al punto 11 del presente Disciplinare devono concludersi, come ultimo giorno utile, il 18/02/2020.

2.3 COMUNICAZIONI

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

La concessione si configura come contratto di gestione integrata di servizi con interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'Ospedale G. Giglio e più specificatamente:

- la gestione dei servizi di manutenzione preventiva, programmate e correttiva degli impianti tecnologici a servizio dei beni (nei limiti specificati nel Progetto di Fattibilità e nel Capitolato di Gestione), anche di quelli che non costituiscono oggetto di intervento, compresa la somministrazione del combustibile per climatizzazione e altri usi termici e dell'energia elettrica degli edifici;
- la manutenzione straordinaria a richiesta sui beni non oggetto di intervento iniziale;
- la progettazione definitiva/esecutiva degli interventi;
- la realizzazione degli interventi;
- la gestione degli interventi realizzati dal Concessionario, oltre che mediante attività di manutenzione preventiva programmata e correttiva, anche di manutenzione straordinaria onnicomprensiva;
- la consulenza gestionale diretta all'integrazione di tutti i servizi elencati nelle precedenti lettere.

In particolare è onere della concessione la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento e la realizzazione dei lavori, la conduzione e gestione degli impianti, la fornitura di energia elettrica e gas metano, necessari a soddisfare il fabbisogno della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, definito nel perimetro di concessione.

L'importo totale dei servizi e dei lavori (IVA esclusa) è il seguente:

1. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI:

Cod.	Quadro Economico dei lavori	Categoria	Importo
A	Importo per esecuzione dei lavori		€ 1.500.000,00
A1	Riqualificazione Impianto di Climatizzazione Centralizzato	OS28	€ 375.000,00
A2	Riqualificazione Impianto di Illuminazione interno e esterno	OS30	€ 200.000,00
A3	Installazione di un Impianto Fotovoltaico	OG9	€ 175.000,00



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

A4	Istallazione di un Impianto di Trigenerazione	OG9	€ 800.000,00
B	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 62.000,00
	Totale lavori (A+B)		€ 1.612.000,00
C	Spese Tecniche		€ 140.000,00
C1	Predisposizione proposta		€ 30.000,00
C2	Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, pratiche, diagnosi, as built		€ 110.000,00
D	Somme a disposizione del concedente		€ 48.000,00
D1	Direzione lavori, CSE e Collaudi		€ 48.000,00
	Totale lavori (A+B+C+D)		€ 1.800.000,00

2. QUADRO ECONOMICO SERVIZI:

Cod	Servizi	1° anno €/anno	2° anno	Dal 3° a 20° anno
a	Servizio energia termica	90.000,00	90.000,00	90.000,00
b	Servizio energetico elettrico	976.500,00	976.500,00	866.500,00
c	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti	330.000,00	330.000,00	330.000,00
d	Corrispettivo manutenzione straordinaria extracanone	100.000,00	100.000,00	100.000,00
e	Canone di disponibilità			110.000,00
	Totale	1.496.500,00	1.496.500,00	1.496.500,00

a) Servizio energia termica:

fornitura di vettori energetici quali combustibile per la climatizzazione invernale e gli altri usi termici (acqua calda sanitaria, post riscaldamento estivo);

b) Servizio energetico elettrico:

fornitura di vettori energetici quali energia elettrica per l'illuminazione e forza motrice anche tramite cogenerazione;

c) Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti:

- (a) esercizio e conduzione degli impianti di climatizzazione (invernale ed estiva) con assunzione del ruolo del terzo Responsabile;
- (b) esercizio e conduzione degli impianti elettrici (cabine di trasformazione, impianti di illuminazione e forza motrice) ed elettrici speciali (gruppi elettrogeni, gruppi di continuità UPS, porte automatiche, impianto di sicurezza, cancelli motorizzati);
- (c) gestione degli impianti idrico sanitari dal punto di adduzione agli scarichi in fognatura (inclusi gli impianti di trattamento delle acque);
- (d) gestione degli impianti antincendio (rilevazione e spegnimento);



- (e) gestione impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi);
- (f) materiale di uso e consumo;
- (g) manutenzione straordinaria ed ordinaria;
- (h) servizio reperibilità e pronto intervento;
- (i) gestione informatizzata del servizio;
- (j) servizio di energy management.

I servizi di manutenzione oggetto della concessione si intendono estesi a tutti gli impianti presenti e a quelli da realizzare, precisando che l'elenco delle consistenze riportate nella proposta è da intendersi meramente indicativo e non esaustivo e che in fase di gara eventuali dubbi sulla consistenza potranno essere chiariti tramite i sopralluoghi. Il corrispettivo del servizio di manutenzione, di cui in tabella sopra, è valutato a corpo e si intende esteso per ogni tipologia di impianto di che trattasi, a tutti i sottoinsiemi/componenti impiantistici esistenti alla data di presentazione dell'offerta e ai nuovi sistemi realizzati dal concessionario.

d) Corrispettivo manutenzione straordinaria extracanone: da corrispondere a consuntivo calcolata, sulla base degli elenchi prezzi del genio civile editi dalla DEI e dal prezzario regionale vigente.

L'importo previsto per la manutenzione straordinaria extracanone è un plafond a disposizione della Fondazione per l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria e lavori complementari o supplementari che quindi, la Fondazione, si riserva di affidare direttamente al Concessionario, secondo quanto previsto dai prezziari vigenti, a meno dello sconto di gara o di affidarli a soggetti diversi mediante procedura di gara.

Non costituisce pertanto un impegno di affidamento nei confronti del Concessionario ed il mancato affidamento di tali attività (da remunerare a misura secondo i prezziari indicati) non inficia sul piano economico finanziario dell'iniziativa.

La manutenzione straordinaria si riferisce in particolare a:

- manutenzione di adeguamento: attività/interventi per adeguamenti a modifiche normative e legislative;
- manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di unità tecnologiche o elementi tecnici per fine vita, per obsolescenza e per ottimizzazione dei consumi energetici;
- manutenzione a richiesta: attività/interventi a richiesta aventi ad oggetto modifiche ed integrazione degli impianti esistenti.

La manutenzione straordinaria extracanone non comprende la manutenzione a guasto degli impianti che sarà a carico del concessionario (modifica recepita nel Capitolato di Gestione, art. 1.9).

e) Canone di disponibilità: indica la parte del corrispettivo che il concedente corrisponde al concessionario per la disponibilità dei beni riqualificati mediante la realizzazione degli interventi.

3.1 TIPOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – PRELAZIONE

Contratto di Partenariato pubblico privato (PPP) di servizi ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 15 dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016 e riepilogate nel progetto di fattibilità "Calcolo sommario della Spesa e quadro economico dei lavori". Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo sopra citato.

Ai sensi dell'art. 184 comma 1 del Codice l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società di progetto deve essere di € 200.000,00.



4. DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 DURATA

La durata massima della concessione è di 20 (venti) anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione.

Per durata massima della concessione si intende la durata dell'intero rapporto concessorio comprendente l'espletamento di tutte le prestazioni indicate al precedente punto 3.

All'atto della firma della Convenzione, il Concedente provvederà a consegnare gli impianti oggetto di Concessione al Concessionario.

Nei primi due anni, meglio identificati come "Fase di Investimento" verranno implementati gli interventi di efficientamento e di riqualificazione proposti, nei 18 anni successivi si avvierà la fase relativa alla gestione degli immobili riqualificati.

4.2 AMMONTARE CANONE ANNUALE E PLURIENNALE

A partire dalla consegna degli immobili verrà corrisposto un canone annuo, oggetto di ribasso, pari a € 1.396.500,00 escluso IVA, a cui si sommano eventuali somme a disposizione pari ad un massimo di € 100.000,00 escluso IVA, di corrispettivo manutenzione straordinaria extracanone, non soggetti a ribasso. Si riepiloga come meglio in tabella:

Canone annuo soggetto a ribasso (A)	Eventuale corrispettivo annuo manutenzione straordinaria extracanone non soggetto a ribasso (B)	Durata concessione (C)	Importo a base di gara (A+B)x C	Importo complessivo a base d'asta AxC
€ 1.396.500,00	€ 100.000,00	20 anni	€ 29.930.000,00	€ 27.930.000,00

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 29.930.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 500.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Fondazione e il relativo impegno verrà ripartito nei rispettivi anni di competenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari ad € 198.000,00.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Cod. 05203490823



È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da una aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv.



in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta e, ove espressamente disposto, comprovato in sede di gara mediante l'allegazione della documentazione richiesta.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare, pena l'esclusione, i requisiti di idoneità professionale attraverso l'esibizione della seguente documentazione:

- **Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante:**

- a) per le imprese con sede in Italia, l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA, per le imprese con sede in altro Stato, l'iscrizione nei registri professionali o commerciali secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con indicazione dei dati riportati nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.);
- b) il possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per attività inerenti l'oggetto della presente Concessione. In sostituzione si potrà produrre la UNI EN ISO 9001:2008 se ancora in corso di validità;
- c) il possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 per attività inerenti l'oggetto della presente Concessione;
- d) il possesso della Certificazione OHSAS 18001:2007 Certificazione sistema di gestione sicurezza per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- e) di essere una ESCO certificata secondo la norma UNI CEI 11352.

In caso di raggruppamento di operatori economici temporaneo o consorzi ordinari i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti e dichiarati secondo quanto di seguito indicato:

- i requisiti di cui ai punti, a), b) e c) devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese del Raggruppamento;
- i requisiti di cui al punto d) e e), devono essere posseduti e dichiarati almeno dall'impresa capogruppo.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA PER I CONCESSIONARI

Per la partecipazione alla presente Concessione i concorrenti devono soddisfare, pena l'esclusione, i seguenti requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica (art. 95 del D.P.R. 207/2010):

a) un fatturato medio, al netto di Iva, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 2.793.000,00 Euro (pari al dieci per cento del valore complessivo dei servizi); Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) un capitale sociale alla data dell'ultimo bilancio depositato non inferiore a 1.396.500,00 Euro (pari ad un ventesimo del valore complessivo dei servizi);

c) di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, servizi energetici e di manutenzione e gestione impianti per un importo medio annuo pari a 1.396.500,00 Euro (pari al cinque per cento del valore complessivo dei servizi);

d) di aver svolto negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, di almeno un servizio



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

energetico e di manutenzione e gestione impianti per un importo medio annuo pari a 558.600,00 Euro (pari al due per cento del valore complessivo dei servizi);

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:

- i requisiti di cui ai punti a), b) c) e d) devono essere posseduti dal RTI nel suo insieme, fermo restando che a pena di esclusione l'impresa designata come capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

I Concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento e devono possedere requisiti di qualificazione almeno pari a tale percentuale.

In caso di consorzi di cui all'art. 47 del Codice i requisiti di cui ai punti 7.1 e 7.2 sopra indicati, devono essere posseduti secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Codice.

La comprova dei requisiti a) e b), da presentare in sede di gara, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati di nota integrativa;

- per le imprese individuali ovvero per le società di persone mediante il Modello Unico Irpef o Dichiarazione IVA di ultima presentazione.

La comprova del requisito c), è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di lavori/servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia conforme dei certificati attestanti la corretta esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del luogo e del periodo di esecuzione;

In caso di lavori/servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato, attestanti la corretta esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del luogo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 84 comma 1 del Codice, altri requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale per la parte lavori, di cui in tabella i dettagli di riferimento:

e) possesso da parte del concorrente dei requisiti provati attraverso il possesso della certificazione SOA per la classe e categoria di riferimento. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se, gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'art. 84 del Codice. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, fermo restando la responsabilità solidale del mandatario.

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica			Importo	Percentuale	Qualificazione Obbligatoria	Subappalto	Avvalimento
Prevalente	OG9	III	€ 1.225.000,00	68,06%	SI	AMMESSO	AMMESSO
Scorporabile	OS28	II	€ 375.000,00	20,83%	SI	AMMESSO	AMMESSO
Scorporabile	OS30	I	€ 200.000,00	11,11%	SI	AMMESSO	NON AMMESSO
			€ 1.800.000,00	100,00%			

Gli importi dei lavori sono comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto dell'IVA.



7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati al punto 7.1 del presente disciplinare.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti di cui al punto 7.1 del presente disciplinare** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, **di cui al punto 7.2 del presente disciplinare**, devono essere posseduti nelle modalità:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori/servizi che intende subappaltare nei limiti e con le modalità di cui all'art. 174 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 598.600,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- 3) **una cauzione ai sensi dell'art. 183 comma 13** del Codice, in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento dichiarato dal proponente e pari ad Euro 1.800.000,00. Lo svincolo di tale cauzione, di importo pari ad Euro 45.000,00, avviene per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione;
- 4) **ai sensi dell'art. 183 comma 13**, una dichiarazione di impegno a costituire, con data inizio dell'esercizio del servizio, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

- b. con bonifico, in assegni circolari, con versamento al seguente conto con IBAN **IT47K0521643260000008004998** intestato alla Fondazione presso Credito Valtellinese SpA – Agenzia di Cefalù;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le garanzie richieste e le dichiarazioni di impegno devono essere **prodotte** in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) la cui conformità del documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al



termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i locali della Fondazione in Cefalù – C.da Pietrapollastra è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo deve essere effettuato, entro il 18/02/2020, nei seguenti giorni e orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e solo per il mercoledì è prevista una fascia pomeridiana dalle 14:30 alle 15:30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo di piattaforma telematica e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; pec; nominativo, qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e preferenze di giorni e orari che saranno condivisi con il DEC.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.



In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'integrale documentazione di gara dovrà essere prodotta telematicamente entro le **ore 13:00 del 11/03/2020**, con firma digitale, mediante l'inserimento, con le modalità previste e garantite in segretezza dalla **piattaforma "acquisti telematici"** di cui al **link riportato nelle premesse del presente disciplinare**.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere inviate telematicamente e **con firma digitale** del rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Fondazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'intero scambio di comunicazioni inerenti il soccorso istruttorio, tra la Fondazione e il concorrente, avverranno sempre per via telematica a mezzo piattaforma.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RICHIESTA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 . DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale singola e/o congiunta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione tra i documenti di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, invia con firma digitale:

- 1) DGUE, dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.1 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;



4. dichiara di avere la perfetta conoscenza, in particolare, che in favore del soggetto promotore è previsto il diritto di essere preferito al miglior offerente, ove lo stesso intenda adeguare la propria proposta all'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla gara. Il promotore potrà esercitare il **diritto di prelazione**, art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L'esercizio del diritto di prelazione consente al promotore di divenire concessionario, adeguando la propria originaria proposta progettuale all'offerta economicamente più vantaggiosa e dichiarando di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento a carico dell'aggiudicatario dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta pari ad **€ 30.000,00 oltre IVA** e, dunque, nei limiti specificati dall'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
5. dichiara che ognuno dei soggetti del raggruppamento partecipa al capitale sociale nelle seguenti quote.....
(dichiarazione da presentare solo nel caso in cui il concorrente, costituito da più soggetti, si avvarrà della facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile ai sensi dell'art. 184 comma 1);
6. dichiara di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
7. dichiara di impegnarsi, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Sicilia", di impegnarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
8. dichiara di impegnarsi a osservare ed accettare le condizioni di sicurezza che sono indicate nel DUVRI allegato tra i documenti di gara;
9. dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Fondazione allegato alla documentazione di gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza per la copertura del rischio RCT con massimale non inferiore ad € 10.000.000,00 per sinistro e euro 10.000.000,00 per persona e per danni a cose, per l'intera durata della concessione.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

11. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;



14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
15. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
16. dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy redatta in riferimento agli adempimenti informativi previsti dagli art 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, allegata ai documenti di gara e restituisce la stessa compilata e sottoscritta con firma digitale in accettazione del trattamento dei dati.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda. Tutte le dichiarazioni dovranno sempre essere inviate medesima debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

18. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
19. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
20. documento attestante la cauzione ai sensi dell'art. 183 comma 13 del Codice con allegata dichiarazione di impegno alla stipula, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio di una cauzione, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

21. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.



Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione e, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico**, i seguenti documenti:

L'"Offerta Tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- 1) **Progetto di Gestione**, che evidenzi ed illustri chiaramente ed esaurientemente tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendo la relazione in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;
- 2) **Progetto Definitivo**, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendo la relazione in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara;
- 3) **Bozza di Convenzione** (di cui si rende disponibile, tra gli elaborati a base di gara, lo schema proposto) che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative;
- 4) **Documentazione relativa ai criteri di Qualità Tecnica**, offerti da ciascun concorrente specificatamente ad ogni criterio di valutazione.

I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del progetto di fattibilità, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nella tabella degli elementi qualitativi. Le migliorie e le eventuali integrazioni riguardanti i rispettivi elementi di valutazione, dovranno essere riassunte in tabelle in modo da poter effettuare una lettura sinottica tra quanto proposto dal proponente e quanto offerto dal concorrente. Con le predisposizioni della tabella di confronto verrà attribuito il punteggio di qualità per le migliorie e le integrazioni offerte.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. Il Piano economico-finanziario (PEF) asseverato da ente terzo, nel rispetto dell'art. 183 c. 9 del Codice, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari. Dal PEF dovrà risultare l'equilibrio complessivo dell'investimento.

Il PEF dovrà essere corredato da una relazione esplicativa delle analisi ivi contenute, in cui vengano chiaramente ed analiticamente illustrati i principi metodologici di sviluppo del documento, le ipotesi elaborate,



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

i prospetti del conto economico, dello stato patrimoniale, dei flussi di cassa, i valori assunti dagli indicatori di valutazione.

2. Quadro economico dei lavori con la descrizione dell'intervento, della categoria e dell'importo (rispettando per quanto possibile il quadro economico dei lavori riportato a pag. 4 del presente disciplinare);
3. Dichiarazione delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nel rispetto dei limiti dell'art. 183 commi 9 e 15 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. **Canone C1** annuale onnicomprensivo (come meglio illustrato nella successiva tabella), offerto in ribasso sulla base d'asta fissata in € 1.396.500,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
5. Totale canone complessivo offerto in 20 anni in ribasso sulla base d'asta complessiva di € 27.930.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

CANONE C1	Importo annuale escluso IVA	Anni di riferimento*	Importo complessivo ventennale
a) Servizio energia termica			
b) Servizio energetico elettrico			
c) Servizio di gestione, conduzione e manutenzione impianti			
d) Canone di disponibilità			
e) eventuali oneri di manutenzione straordinaria ricompresi nel canone (il cui dettaglio con descrizione è riportato nell'offerta tecnica)			
Importo canone annuale offerto in ribasso sulla base d'asta di € 1.396.500,00 (a+b+c+d+e)			

* indicare gli anni di competenza a partire dai quali verrà corrisposto il singolo costo.

	Percentuale
R 2 - Ribasso da applicarsi al prezzario Regione Sicilia, all'elenco prezzi del Genio Civile editi dalla DEI e vigenti al momento dell'offerta per le attività extra canone	
R 3.1 - Percentuale di rimborso, per tutta la durata della concessione, degli importi derivanti dai titoli di efficienza energetica	
R 3.2 - Percentuale di rimborso, per tutta la durata della concessione, degli importi derivanti dalle detrazioni fiscali	
R 4 - Percentuale di condivisione del risparmio, per tutta la durata della concessione, prevista per livelli superiori ai minimi garantiti dal proponente. Dovrà essere indicata la percentuale di condivisione del risparmio complessiva (maggiore rispetto ai minimi garantiti, pari al 20%, dal proponente, vedi Disciplinare Economico punto	



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

2.6.1)	
	Mesi
R 5 - Mesi necessari alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di efficientamento (In diminuzione rispetto ai 24 mesi proposti dal proponente).	

Eventuale Corrispettivo manutenzione straordinaria extracanonica (per la parte eccedente la voce "e" della tabella sopra riportata): pari a € _____ e da corrispondere per un totale di n. anni _____ a partire da _____ (indicare l'anno da cui iniziare a corrispondere il costo).

Il corrispettivo della manutenzione straordinaria verrà calcolato in base al Prezziario regione Sicilia, all'elenco prezzi del Genio Civile editi dalla Dei a cui verrà applicata la percentuale di ribasso offerta.

6. i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
7. i costi della manodopera (la Fondazione ha stimato all'interno della base d'asta pari ad € 180.000,00) ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica compilata nel rispetto dei contenuti riportati nel seguente articolo, come da modello, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1 del disciplinare di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	Max 70
Offerta economica	Max 30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Allegato al presente disciplinare denominato "Criteri di valutazione qualitativa".

A ciascuno degli elementi qualitativi divisi in criteri e sub-criteri di cui all'Allegato denominato "Criteri di valutazione qualitativa" verrà attribuito in modo discrezionale, da ogni membro della Commissione, un coefficiente da zero ad uno.

Il valore del coefficiente è il seguente:

Ottimo = 1

Buono = 0,8

Discreto = 0,7

Sufficiente = 0,6

Cod. Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Contrada Pietrapollastra - Pisciotto 90015 Cefalù (PA) - Tel.: +39 0921 920.111 - Fax: +39 0921 920.777 - www.hsriglio.it - P.IVA: 05205490823



Scarso = 0,4

Inadeguato = 0,2

Elemento qualitativo non offerto = 0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari ai singoli sub-criteri/criteri in esame (eventuali punteggi frazionari saranno arrotondati alla seconda cifra decimale). Pertanto, in relazione a ciascuna offerta la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub criterio/criterio secondo il metodo aggregativo compensatore - linee guida dell'ANAC n. 2/2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Con il metodo aggregativo compensatore il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Verranno escluse le offerte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo $\Rightarrow$ a 48 punti.

Parametrizzazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente, tra quelli che hanno superato lo sbarramento di 48 punti, ha ottenuto il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto il massimo punteggio (70) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$Aq = (P_i/P_j) \times 70$$

dove

Aq = punteggio di qualità da assegnare all'offerta valutata

P_i = punteggio complessivo di qualità dell'offerta valutata

P_j = punteggio complessivo di qualità dell'offerta con il miglior punteggio qualitativo

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base delle formule e dei criteri di valutazione quantitativi elencati nell'Allegato al presente disciplinare denominato "Offerta economica – elementi quantitativi".

18.3 VALUTAZIONE FINALE

Per ogni offerta valutata, il punteggio finale sarà dato dalla somma aritmetica del punteggio di qualità e del punteggio dell'offerta economica e l'appalto sarà affidato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto.



19. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 1 del 26/01/2017 di modifica alla Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011, i componenti della Commissione aggiudicatrice saranno sorteggiati, con le modalità di cui al D.D.G. 86/2019 del 11/03/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, dalla Sezione Provinciale/Centrale territorialmente competente dell'UREGA, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La Commissione è responsabile, con le modalità riportate nel Disciplinare di gara, della valutazione delle offerte amministrative, tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. La Fondazione pubblicherà, sul proprio profilo, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala riunioni della Fondazione nel giorno e negli orari che saranno previamente comunicati a mezzo piattaforma telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno previamente comunicati ai concorrenti sempre a mezzo piattaforma telematica.

Verrà, altresì, attivata la seduta pubblica on-line sulla piattaforma telematica.

La Commissione di gara istituita ad hoc, così come meglio delineato al punto 19 del presente disciplinare, procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

La Commissione, altresì, procederà a verificare, per l'offerta tecnica, la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Concluse le operazioni della valutazione della documentazione amministrativa, la Commissione, in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche applicando il punteggio e la formula indicata nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque, valutati e calcolati sia gli elementi qualitativi che quantitativi, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, prevarrà l'offerta con il punteggio di qualità superiore.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.



All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi e tecnici;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione ove ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Fondazione esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti, verbali e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

23.1 AGGIUDICAZIONE AL PROMOTORE

Se l'offerta del Promotore risulta economicamente più vantaggiosa questi risulterà aggiudicatario della concessione.

23.2 AGGIUDICAZIONE PROMOTORE A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

Se l'offerta economicamente più vantaggiosa appartiene ad un concorrente diverso dal Promotore, questi, **entro un termine non superiore a 15 giorni decorrente dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione**



provvisoria, potrà esercitare il proprio diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016, e adeguare la propria proposta all'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa dalla Fondazione, risultando aggiudicatario della concessione. In questo caso la Fondazione rimborsa al miglior offerente, a spese del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura indicata dal concorrente nella propria proposta, e comunque nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016.

23.3 AGGIUDICAZIONE ALTRO CONCORRENTE MIGLIORE OFFERENTE

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita il diritto di prelazione nel termine suddetto di 15 giorni nei confronti del miglior offerente risultante dalla gara, quest'ultimo è l'aggiudicatario della concessione e la S.A. rimborsa al Promotore, a spese del migliore offerente aggiudicatario, l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati all'art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016.

La Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva e la cauzione così come definite dal presente disciplinare da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 e 183 del Codice.

Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.435,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

24 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo relativo alla concessione di durata ventennale verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate, a 60 giorni data ricevimento fattura fine mese. La prima fattura trimestrale dovrà essere messa entro il 15 del mese successivo a quello della conclusione del trimestre.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù" – C.da Pietrapollustra – Pisciotto - 90015 Cefalù e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il seguente indirizzo PEC: fatture@pec.hsrigiglio.it.

Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2018, questa Fondazione è stata interessata dall'applicazione dello split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), con la conseguenza che per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2018, i fornitori, dovranno emettere fattura con l'addebito dell'IVA, indicando sulla stessa la dicitura "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972", pena la non regolarità del documento emesso.



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del Codice, la Fondazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di concessione e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente dedicato.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i pena nullità assoluta del contratto.

25 PENALI

Si rimanda a quanto previsto nella Bozza di Convenzione.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Termini Imerese, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si rimanda alla normativa di competenza.

Riferimenti:

Responsabile Unico del procedimento: Ing. Giuseppe Franco;

Collaboratore Tecnico al RUP: Arch. Antonina Faraone dell'Ufficio Tecnico;

Collaboratore Amministrativo al RUP: D.ssa Angela Capuana del Servizio Acquisti;

Assistente Amministrativo al RUP: D.ssa Simona Amenta del Servizio Acquisti;

Direttore dei lavori: Ing. Antonio Sindoni;

Direttore dell'esecuzione del contratto: Arch. Antonina Faraone;

Direttore Operativo: Geometra Maria D'Agostaro;

Direttore Operativo: Geometra Gabriele Mazzola;

Responsabile dei pagamenti: Dott. Antonio Di Maggio del Servizio Contabilità e Bilancio.

Cefalù, 10/01/2020

IL RUP
Ing. Giuseppe Franco

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano